



REGIONE TOSCANA

GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-04-2002 (punto N. 2)

Delibera

N. 422

del 26-04-2002

Proponente

ANGELO PASSALEVA

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI E GIURIDICI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Estensore: Mauro Trotta

Oggetto:

Modalità per la formazione del programma di riordino territoriale e criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca del contributo forfettario iniziale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40.

Presidente della seduta: ANGELO PASSALEVA

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

PAOLO BENESPERI AMBROGIO BRENNIA SUSANNA CENNI
RICCARDO CONTI MARCO MONTEMAGNI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI TITO BARBINI CHIARA BONI
TOMMASO FRANCI ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Elenco
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;

Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n. 40 del 2001, che prevede che la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, le modalità di attuazione delle procedure per la formazione del programma di riordino territoriale;

Visto l’articolo 12 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, che prevede che la Giunta regionale, fino all’approvazione del programma di riordino territoriale, definisca con propria deliberazione criteri, modalità e termini per la concessione e la revoca dei contributi per l’esercizio associato di funzioni e servizi, nei casi previsti e tenendo conto dei criteri richiamati dall’articolo medesimo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, recante “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 12 della citata legge regionale n. 40 del 2001, è stata conseguita, nella sede concertativa ivi richiamata, l’intesa sullo schema della presente deliberazione;

a voti unanimi

DELIBERA

PARTE PRIMA MODALITA’ PER LA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE

Art. 1

Proposte dei Comuni

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, di seguito denominata “legge regionale”, i Comuni presentano, entro il 31 ottobre 2002, le proposte di individuazione dei livelli ottimali nei quali i Comuni medesimi intendono esercitare funzioni e servizi in forma associata. Il livello ottimale proposto è la risultante del territorio dei Comuni interessati.
2. Entro il medesimo termine i Comuni possono altresì presentare:
 - a) proposte di individuazione di eventuali ambiti territoriali di carattere generale, ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nell’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, per l’esercizio associato di compiti di programmazione, di organizzazione o di gestione di servizi, in relazione alle caratteristiche fisiche, sociali o economiche del territorio e alle funzioni e ai servizi da esercitare;

- b) proposte di modifica delle circoscrizioni comunali, per le quali si preveda l'avvio della procedura di modifica nel triennio successivo; dette proposte sono considerate nel programma di riordino territoriale solo se assunte d'intesa tra tutti i Comuni interessati.
- 3. Le proposte sono formulate dai sindaci dei Comuni, singolarmente o congiuntamente, e sono trasmesse alla Regione Toscana – Giunta regionale – Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici, sulla base di apposito modello e delle relative istruzioni per la compilazione approvati, entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 6.
- 4. La presente deliberazione e il decreto di cui al comma 3 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
- 5. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale, il numero degli abitanti da assumere a riferimento è quello risultante dai dati ufficiali ISTAT – movimento anagrafico della popolazione residente, relativi all'anno 2001; in alternativa, i singoli Comuni possono prendere a riferimento i dati della medesima fonte ISTAT relativi all'anno 2000 o all'anno 1999.

Art. 2

Limiti delle proposte di livello ottimale

- 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 3 della legge regionale, le proposte di individuazione del livello ottimale devono essere conformi ai seguenti criteri:
 - a) il livello ottimale deve essere indicato per Comuni associati di dimensione demografica complessiva non inferiore a 10.000 abitanti;
 - b) il limite minimo di 10.000 abitanti può essere derogato nel caso in cui, nella proposta di individuazione del livello ottimale, sia dimostrata la capacità organizzativa sufficiente ad esercitare le funzioni in forma associata;
 - c) il limite minimo di 10.000 abitanti può, altresì, essere derogato nel caso in cui il livello ottimale proposto coincida con tutti i Comuni che costituiscono una Comunità montana;
 - d) il livello ottimale proposto deve essere unico per le funzioni e i servizi indicati, da esercitare in forma associata da parte dei Comuni in esso compresi, salvo quanto stabilito dal comma 5.
- 2. La dimostrazione della capacità organizzativa di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo la seguente metodologia:
 - a) tutti i Comuni proponenti devono dimostrare di esercitare effettivamente, anche se in forma associata, le funzioni indicate nell'allegato B, parte integrate della presente deliberazione, nei riquadri delle aree tematiche B, C, D, E, F e G; l'esercizio effettivo deve risultare essere svolto alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
 - b) il costo medio complessivo pro-capite sostenuto da tutti i Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) non deve risultare superiore a quello sostenuto, per l'esercizio delle medesime funzioni, da un Comune della Toscana di almeno 10.000 abitanti.
- 3. Ai fini della definizione dei livelli ottimali, si considerano le proposte dei Comuni che individuano i livelli ottimali all'interno degli ambiti territoriali delle Comunità montane, delle zone socio sanitarie, dei sistemi

economici locali (SEL), o con essi coincidenti; si considerano, altresì, le proposte che individuano livelli ottimali coincidenti con gli ambiti territoriali dei circondari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale, quando gli atti che costituiscono detti circondari prevedono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

4. I Comuni possono con specifica motivazione proporre livelli ottimali nei quali sono compresi anche Comuni non inseriti negli ambiti territoriali prioritari di cui al comma 3. La motivazione deve indicare le esperienze associative effettivamente in corso alla data di presentazione della proposta di livello ottimale in particolare nello svolgimento di funzioni e servizi riconducibili a quelli indicati nell'allegato B, nei riquadri delle aree tematiche B, C, D, E, F e G.
5. Per funzioni determinate, specificamente indicate, i Comuni possono motivatamente proporre, accanto ad un livello ottimale principale, un livello ottimale più ampio.
6. L'individuazione dei livelli ottimali è effettuata, tenendo conto delle proposte dei Comuni e delle Province e delle osservazioni degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale, dalla Giunta regionale e dalla sede concertativa e, conclusivamente, dal Consiglio regionale, secondo le fasi e gli atti della procedura di cui al medesimo articolo 5 della legge regionale.

Art. 3

Indicazione di funzioni e servizi da esercitare in forma associata

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale, le proposte devono contenere l'indicazione delle funzioni e dei servizi che si esercitano o che si intendono esercitare in forma associata nel livello ottimale. L'indicazione delle funzioni e dei servizi è effettuata precisando:
 - a) le potestà pubbliche che sono esercitate o che si intendono esercitare in forma associata, e i relativi procedimenti amministrativi;
 - b) le potestà pubbliche che, in relazione alle funzioni e ai servizi indicati, continuano ad essere esercitate da parte del singolo Comune, e i relativi procedimenti amministrativi.
2. Non sono considerate le proposte che individuano funzioni e servizi che devono essere esercitati obbligatoriamente in forma associata ai sensi della legislazione statale o regionale vigente.
3. Le proposte non obbligano i Comuni all'effettivo esercizio associato. Ai fini dell'incentivazione, le proposte non costituiscono limite per l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale, le proposte dei Comuni relative alle funzioni e ai servizi che si esercitano o si intendono esercitare in forma associata non vincolano il programma di riordino territoriale ai fini della individuazione finale delle funzioni rilevanti per l'incentivazione.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale, le proposte devono contenere la valutazione dei risultati conseguiti o attesi da parte dei Comuni, che tenga conto dell'impatto di efficienza e di economicità nonché della efficacia di detto esercizio, anche in relazione alla estensione dei servizi per i cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi medesimi. La valutazione è dettagliata per ogni funzione e servizio esercitati o in progetto di essere esercitati. Ai fini della definizione degli indicatori per il monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale, i Comuni

propongono altresì almeno tre indicatori di rilevazione per ogni funzione e servizio esercitati o in progetto di essere esercitati in forma associata.

Art. 4

Indicazione delle forme associative

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale, le proposte devono contenere, altresì, l'indicazione delle forme associative tramite le quali si esercita o si intendono esercitare le funzioni e i servizi.
2. Le proposte di individuazione delle forme associative sono effettuate in conformità al Capo IV e al Capo V del Titolo II, parte prima, del decreto legislativo n. 267 del 2000; le proposte non vincolano i Comuni circa la scelta definitiva della forma associativa tramite la quale si esercitano le funzioni e i servizi.
3. Tra le forme associative possono essere ricompresi i circondari previsti dalla legislazione regionale, qualora la relativa disciplina, gli atti costitutivi o aggiuntivi prevedano l'esercizio di funzioni e servizi comunali.
4. Le forme associative effettivamente attivate rilevano ai fini della concessione e della misura dei contributi per l'incentivazione, ai sensi della legge regionale e del programma di riordino territoriale.

Art. 5

Modalità per la definizione del programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale è definito secondo la procedura di cui all'articolo 5 della legge regionale.
2. Le proposte delle Province di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale e le osservazioni degli enti di cui al medesimo articolo 5, comma 3, sono effettuate dai presidenti delle Province, dai presidenti delle Comunità montane e dai sindaci interessati. Le richieste per la formulazione delle suddette proposte e osservazioni sono effettuate agli enti interessati dalla struttura regionale di cui all'articolo 6 della presente deliberazione.
3. La Giunta regionale predispone lo schema preliminare del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 5 della legge regionale, dando conto delle proposte pervenute e della loro coerenza o meno con i criteri stabiliti dalla legge regionale e con quanto previsto dalla presente deliberazione. Lo schema di deliberazione dà altresì conto delle diverse soluzioni eventualmente adottate sulla base dei criteri della legge regionale e di quanto previsto dalla presente deliberazione, anche al fine di armonizzare le previsioni dello schema di programma di riordino territoriale con i criteri per l'incentivazione delle forme associative stabiliti nella Parte seconda della presente deliberazione.

Art. 6

Struttura regionale competente

1. L'Area Attività istituzionali del Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici della Giunta regionale provvede, quale struttura regionale competente, agli adempimenti amministrativi regionali connessi all'attuazione della presente deliberazione, che non siano riservati ad altri organi e strutture regionali. In particolare, in relazione agli atti di cui alla Parte seconda della presente deliberazione, provvede:
 - a) alla valutazione sull'ammissibilità delle domande di contributo, con riferimento alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente deliberazione;
 - b) al calcolo delle somme da assegnare a ciascuno dei soggetti richiedenti;
 - c) alla concessione dei contributi e al contestuale impegno e liquidazione delle somme ai soggetti destinatari; il provvedimento di concessione è adottato entro 120 giorni dallo spirare del termine di presentazione delle domande;
 - d) al monitoraggio dei risultati dell'esercizio associato, mediante l'acquisizione delle relazioni di cui all'articolo 13, comma 2;
 - e) all'eventuale revoca dei contributi.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, l'Area Attività istituzionali può richiedere, ove necessario, la collaborazione delle strutture regionali competenti per materia.
3. Il Comitato tecnico della programmazione adotta, ove necessario, le misure organizzative per assicurare ai Comuni, che intendono promuovere l'esercizio associato, la collaborazione delle strutture regionali competenti per materia.

Art. 7

Modalità per l'attuazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale

1. Salvo quanto stabilito dalla Parte seconda della presente deliberazione, la Giunta regionale, a seguito dell'adozione del programma di riordino territoriale, provvede all'adozione delle modalità di attuazione e di aggiornamento del programma medesimo.

PARTE SECONDA

CRITERI, MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEI CONTRIBUTI IN FASE TRANSITORIA

Art. 8

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Fino all'approvazione del programma di riordino territoriale, la concessione e la revoca dei contributi finanziari per l'esercizio associato di funzioni e servizi è disciplinata dalle disposizioni della presente Parte.

2. I contributi sono concessi ed erogati, nella misura stabilita dall'articolo 12, a condizione che:
 - a) i Comuni interessati all'esercizio associato abbiano presentato di comune accordo, entro la data di trasmissione della domanda di contributo, la proposta di definizione del livello ottimale ai sensi della Parte prima della presente deliberazione; la proposta deve riguardare un livello ottimale unico e deve essere sottoscritta dai sindaci di tutti i Comuni interessati;
 - b) l'esercizio associato sia svolto mediante la Comunità montana, ai sensi dell'articolo 9, ovvero sia svolto con Comuni di minore dimensione demografica, ai sensi dell'articolo 10, e siano osservate le condizioni ivi previste;
 - c) l'esercizio associato riguardi funzioni e servizi di cui all'allegato B, nella misura minima e alle condizioni ivi indicati; le funzioni e i servizi suddetti devono essere gli stessi per tutti i Comuni partecipanti all'esercizio associato;
 - d) l'esercizio associato abbia avuto effettivamente inizio entro la data di trasmissione della domanda di contributo;
 - e) la domanda di concessione dei contributi sia stata presentata nei termini e con le modalità di cui all'articolo 11.
3. I contributi sono altresì concessi ed erogati, nella misura stabilita dall'articolo 12, ai Comuni che, dalla data di entrata in vigore della legge regionale fino alla data di trasmissione della domanda, siano istituiti per fusione o per incorporazione di uno o più Comuni. A tal fine è sufficiente che sia presentata la domanda di contributo, contenente l'elenco di funzioni e servizi di cui all'allegato B effettivamente esercitati.

Art. 9

Esercizio associato mediante la Comunità montana

1. I contributi possono essere concessi qualora il livello ottimale proposto coincida con il territorio di due o più Comuni compresi nella stessa Comunità montana e l'esercizio associato si svolga mediante la Comunità montana medesima. Sono considerate le Comunità montane il cui ambito territoriale è individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82.
2. Per esercizio associato mediante la Comunità montana si intende l'esercizio associato assunto dalla Comunità montana a seguito di convenzione con i Comuni interessati, stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero a seguito di delega di ciascun Comune avente identico contenuto.

Art. 10

Esercizio associato con Comuni di minore dimensione demografica

1. I contributi possono essere concessi qualora il livello ottimale proposto riguardi il territorio di due o più Comuni, almeno uno dei quali di dimensione demografica inferiore a 3.000 abitanti, e detto territorio sia integralmente compreso all'interno di un'unica Comunità montana, il cui ambito territoriale sia stato individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 82 del 2000, o di una unica zona socio sanitaria o di un unico SEL, ovvero coincidente con un unico circondario istituito ai sensi della vigente legislazione regionale. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente Parte seconda, il limite

minimo di 10.000 abitanti non può essere derogato e non sono considerate le proposte effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e commi 4 e 5, della presente deliberazione.

2. L'esercizio associato deve svolgersi nelle seguenti forme:
 - a) Comunità montana, in una delle forme di cui all'articolo 9, comma 2;
 - b) unione di Comuni; in caso di Comuni appartenenti ad una Comunità montana, l'unione deve essere costituita secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 4, lettera b), della legge regionale; i contributi sono concessi unicamente per le funzioni e i servizi esercitati dall'unione, con esclusione di quelli esercitati, tra gli stessi Comuni partecipanti all'unione, mediante forme associative diverse;
 - c) consorzio di Comuni, costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con esclusione dei consorzi di cui al comma 7 del medesimo articolo 31;
 - d) convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che preveda la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni dei Comuni partecipanti all'accordo a favore di uno di essi. Rientrano tra dette convenzioni quelle stipulate tra singoli Comuni e Comunità montana o tra singoli Comuni e unione di Comuni;
 - e) circondario istituito ai sensi della vigente legislazione regionale, se gli atti di costituzione o aggiuntivi prevedono l'esercizio associato di funzioni comunali.
3. L'esercizio associato deve svolgersi, in una delle forme di cui all'articolo 9, comma 2, mediante la Comunità montana per l'esercizio associato di almeno una funzione di cui all'allegato B quando il livello ottimale proposto coincide con il territorio di una Comunità montana.

Art. 11

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo forfetario iniziale, relativa all'anno 2002, deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31 ottobre 2002 alla Regione Toscana – Giunta regionale – Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici. La domanda è compilata utilizzando unicamente il modello e le relative istruzioni per la compilazione approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
2. La domanda di contributo è unica per i Comuni di ogni livello ottimale proposto e, ai fini dell'ammissibilità, deve essere sottoscritta e presentata dal rappresentante dell'ente individuato dai soggetti partecipanti all'esercizio associato come capofila per la richiesta e la concessione del contributo medesimo, presidente della Comunità montana o dell'unione di Comuni o del consorzio o del circondario, sindaco del Comune delegato, sindaco del Comune individuato nella convenzione costitutiva della forma associativa. L'atto di individuazione dell'ente capofila per la presentazione della domanda e per la concessione del contributo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti coinvolti nella gestione associata, è allegato alla domanda di contributo. La domanda è sempre unica, anche quando l'esercizio associato si svolge mediante più forme associative.
3. La domanda di contributo deve essere corredata, ai fini dell'ammissibilità, dalla dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla presente Parte seconda e dalla seguente documentazione:
 - a) nel caso di esercizio associato mediante Comunità montana: convenzione stipulata tra i Comuni e la Comunità montana, ovvero deliberazioni con le quali i singoli Comuni interessati delegano la Comunità montana all'esercizio di funzioni e servizi comunali;

- b) nel caso di esercizio associato mediante unione di Comuni o consorzio di Comuni: atto costitutivo dell'unione o del consorzio;
- c) nel caso di esercizio associato mediante convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni o delega di funzioni e servizi: atto di stipula della convenzione e, ove ricorra il caso, deliberazioni di delega;
- d) nel caso di esercizio associato mediante circondario, istituito ai sensi della vigente legislazione regionale: atti costitutivi o aggiuntivi o convenzioni relativi a detto esercizio.

4. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, non sono considerati rilevanti i rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti all'esercizio associato e il contributo è concesso unicamente all'ente richiedente, che è considerato agli effetti della presente deliberazione, compresi i casi di revoca, soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario può provvedere all'eventuale riparto tra i soggetti partecipanti alle forme associative secondo gli accordi tra gli stessi intervenuti.
5. Eventuali variazioni della domanda di contributo sono ammissibili solo se formulate con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la domanda originaria.
6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
7. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi al 2002.

Art. 12

Concessione dei contributi e loro misura

1. Sussistendo le condizioni e i requisiti previsti dalla presente Parte seconda, i contributi forfetari iniziali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi sono concessi con decreto del dirigente della struttura regionale competente al soggetto richiedente di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Il contributo forfetario iniziale per l'anno 2002 è dato dalla somma dei seguenti elementi:
 - a) un contributo individuato in relazione al numero di funzioni e servizi esercitati in forma associata, tra quelli indicati nell'allegato B alla presente deliberazione, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, in misura pari a euro 2.000,00 per ogni punto attribuito a funzione e servizio, fino ad un massimo di euro 60.000,00;
 - b) un contributo individuato in relazione ai Comuni partecipanti all'esercizio associato, in misura pari a euro 4.000,00 per ogni Comune partecipante.
3. Per l'esercizio associato mediante unione di Comuni o Comunità montana, la cifra risultante dal comma 2 è moltiplicata per 1,20; nel caso di fusione o incorporazione di Comuni, la cifra risultante dal comma 2 è moltiplicata per 2.
4. Qualora l'esercizio associato tra i medesimi Comuni partecipanti, compresi nello stesso livello ottimale proposto, si svolga con più forme associative, il contributo forfetario iniziale è erogabile per le funzioni e i servizi di cui all'allegato B, e nei limiti e alle condizioni indicati al comma 2, lettera a). Qualora l'esercizio associato si svolga, tra l'altro, mediante Comunità montana o unione di Comuni o per fusione o incorporazione, i moltiplicatori di cui al comma 3 sono applicati unicamente in relazione al numero di Comuni coinvolti in dette forme associative e alle funzioni e ai servizi esercitati dalla Comunità montana o dall'unione di Comuni o dal Comune risultante dalla fusione o dalla incorporazione; ogni Comune e ogni gestione associata possono essere considerati una sola volta, nella misura che risulta più favorevole.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente deliberazione e dal comma 2, lettera a), del presente articolo, il contributo forfetario iniziale può essere concesso anche se l'effettivo esercizio associato delle funzioni e dei servizi rilevanti per l'incentivazione sia stato attivato da parte dei Comuni compresi nel livello ottimale proposto, e ancorché la dimensione demografica complessiva dei Comuni che hanno attivato l'esercizio associato risulti inferiore a 10.000 abitanti; in tal caso, il contributo di cui al comma 2, lettera b), è concesso in quota parte, limitatamente al numero dei Comuni effettivamente coinvolti nell'esercizio associato. Le successive aggregazioni alla forma associativa da parte dei Comuni compresi nel livello ottimale proposto consentono, in occasione della presentazione della domanda di contributo annuale, la rideterminazione del contributo forfetario iniziale. L'esercizio associato da parte di tutti i Comuni compresi nel livello ottimale deve essere effettivamente realizzato entro due anni dalla data di concessione del contributo forfetario parziale.
6. I Comuni per i quali è stato concesso il contributo forfetario iniziale non possono più essere considerati nel calcolo di altri contributi forfetari iniziali successivamente determinati.
7. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri di calcolo del contributo annuale per gli esercizi associati per i quali è stato concesso il contributo forfetario iniziale di cui al comma 2.
8. Il contributo forfetario iniziale di cui al presente articolo è erogato nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
9. Se, a seguito del calcolo dei contributi erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, residuano ulteriori risorse disponibili per l'anno 2002 nello stanziamento di bilancio, dette risorse sono attribuite nel modo seguente:
 - a) in via prioritaria, per gli esercizi associati a cui è stato applicato il limite massimo di 60.000,00 euro di cui al comma 2, lettera a), è concesso un incremento in ragione delle funzioni e dei servizi esercitati oltre il limite medesimo; l'incremento è pari a 2.000,00 euro per ogni ulteriore punto conseguito ai sensi del medesimo comma 2, lettera a); per tale incremento non si applicano i moltiplicatori di cui al comma 3;
 - b) in via successiva, le risorse che ulteriormente residuano sono attribuite proporzionalmente al punteggio conseguito, ai sensi dell'allegato B, per il solo esercizio associato di funzioni e servizi, compresi le funzioni e i servizi di cui alla precedente lettera a).
10. In ogni caso il contributo forfetario iniziale complessivo per l'anno 2002, concedibile per un livello ottimale, non può superare la somma di 300.000,00 euro.
11. Se il totale dei contributi determinati ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell'anno 2002, i contributi sono ridotti in misura proporzionale; la differenza può essere erogata nell'anno successivo, con priorità rispetto alla erogazione dei contributi annuali, a condizione che il contributo forfetario iniziale non debba essere revocato e che sia domandato e concesso il contributo annuale.

Art. 13

Dovere di collaborazione e relazione annuale

1. Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto a fornire agli uffici competenti della Regione ogni collaborazione per la verifica delle situazioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, e dei risultati conseguiti.
2. Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto altresì, entro un anno dalla data del provvedimento di concessione o entro il termine diverso stabilito dal programma di riordino territoriale, a trasmettere alla struttura di cui all'articolo 6 una relazione sui risultati dell'esercizio associato, sulla base del modello e delle relative istruzioni per la compilazione approvati con decreto del dirigente responsabile della struttura medesima.

Art. 14

Revoca dei contributi

1. L'Area Attività istituzionali provvede alla revoca totale dei contributi concessi quando, nel corso dell'anno successivo alla data del decreto di concessione, la forma associativa ha cessato di svolgere effettivamente le funzioni ed i servizi oggetto del contributo o l'esercizio associato non raggiunge più le condizioni minime per l'incentivazione previste dalla presente deliberazione:
2. L'Area Attività istituzionali provvede, altresì, alla revoca totale dei contributi concessi quando:
 - a) è stato concesso il contributo parziale ai sensi dell'articolo 12, comma 5, e non è stato completato il processo di aggregazione alla forma associativa nel termine ivi previsto;
 - b) non è stata fornita la collaborazione di cui all'articolo 13, comma 1;
 - c) non è stata trasmessa la relazione di cui all'articolo 13, comma 2.
3. L'Area Attività istituzionali provvede alla revoca parziale del contributo concesso quando, nel corso del periodo in cui può essere disposta la revoca totale del contributo, non ricorrendo le condizioni per detta revoca totale, la forma associativa non svolge effettivamente parte delle funzioni e dei servizi oggetto del contributo.
4. Sulla base del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute. La restituzione delle somme avviene ai sensi del regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione) approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dal servizio competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, il servizio competente in materia di entrate provvede, ai sensi del citato regolamento, al recupero delle somme erogate.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

Servizio Attività Istituzionali
Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Coordinatore
del Dipartimento della Presidenza
e degli Affari Legislativi e Giuridici
Valerio Pelini